

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012
— Commissione europea/Électricité de France (EDF),
Repubblica francese, Iberdrola, SA

(Causa C-124/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Rinuncia ad un credito fiscale — Esenzione dall'imposta sulle società — Aumento del capitale sociale — Condotta dello Stato quale investitore privato accorto in un'economia di mercato — Criteri che consentono di distinguere lo Stato agente quale azionista dallo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico — Definizione di investitore privato di riferimento — Principio della parità di trattamento — Onere della prova)

(2012/C 217/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Électricité de France (EDF) (rappresentante: M. Debroux, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), Iberdrola, SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: X. Lewis e B. Alterskjær, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del 15 dicembre 2009 con la quale il Tribunale (Terza Sezione) ha annullato gli articoli 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, relativa a misure di aiuto in favore della EDF e del settore delle industrie dell'elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003) — Aiuto concesso sotto forma di esonero fiscale selettivo collegato a un aumento del capitale sociale in occasione di una ricapitalizzazione dell'impresa — Comportamento dello Stato come un investitore privato avveduto in economia di mercato

— Criteri di distinzione tra lo Stato azionista e lo Stato nell'esercizio delle sue prerogative di pubblico potere — Principio di parità di trattamento fiscale

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) L'Autorità di vigilanza EFTA, la Repubblica francese e la Iberdrola SA sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd
Najwyższy — Polonia) — Procedimento penale a carico
di Łukasz Marcin Bonda

(Causa C-489/10) ⁽¹⁾

[Politica agricola comune — Regime di pagamento unico per superficie — Regolamento (CE) n. 1973/2004 — Articolo 138, paragrafo 1 — Esclusione dall'aiuto nel caso di inesatta dichiarazione quanto all'estensione della superficie — Natura amministrativa o penale di tale sanzione — Divieto di cumulo delle sanzioni penali — Principio del ne bis in idem]

(2012/C 217/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Imputato nella causa principale

Łukasz Marcin Bonda